



APPROFONDIMENTO

Legge di Bilancio 2026: modificata l'imposizione IRAP sui dividendi percepiti da banche, intermediari finanziari e assicurazioni residenti

La Legge di Bilancio 2026, all'art. 1, commi 46-50, modifica la tassazione ai fini IRAP dei dividendi percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione (di seguito, per brevità, "intermediari finanziari"), al fine di adeguare la normativa nazionale alla posizione adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite da C-92/24 a C-94/24 (sentenza "Mediolanum") del primo agosto scorso (si veda per approfondimenti: [Dividendi esteri e IRAP degli intermediari finanziari: la CGUE chiarisce l'ambito di applicazione della Direttiva madre-figlia](#)).

La modifica è di assoluto rilievo, in quanto riduce drasticamente la quota di dividendi rilevante ai fini IRAP.

In particolare, prima della modifica, gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997 prevedevano l'inclusione del **50%** dei dividendi, provenienti sia da soggetti residenti in Italia che residenti all'estero e percepiti dagli intermediari finanziari, nella base imponibile IRAP.

Alla novellata disciplina consegue che gli intermediari finanziari potranno invece escludere dal concorso al valore della produzione netta il **95%** dei soli dividendi che, congiuntamente:

- rispettano i requisiti previsti dall'art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo, del TUIR, ossia deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l'ineducibilità della relativa remunerazione dal reddito;
- provengono da controllate che rispettano i requisiti per essere incluse nella disciplina dettata dalla Direttiva madre-figlia (direttiva 2011/96/UE), così come recepita in Italia dall'art. 27-bis del D.P.R. 600/1973¹.

La normativa citata risultava infatti contraria al disposto dell'art. 4 della menzionata Direttiva, il quale impone allo Stato della residenza:

- (i) la scelta di un metodo per eliminare la doppia imposizione (esenzione o credito d'imposta) sui dividendi percepiti da una società "madre" residente e provenienti da una società "figlia" residente in un altro paese membro;

¹ Il dossier contenente la relazione illustrativa (edizione provvisoria), pubblicato sul sito internet della Camera dei deputati, a corredo della Legge di Bilancio, riporta che tale norma si applica ai soggetti che detengono una partecipazione superiore al **20%** del capitale della società erogante, riferendosi a quanto testualmente indicato nel citato art. 27-bis del D.P.R. 600/1973. Si segnala che tale percentuale è stata ridotta, da ultimo, dall'art. 2 del D.Lgs. 49/2007, al **10%**.



(ii) e, in caso di scelta del metodo dell'esenzione, un limite massimo di tassazione del dividendo nella misura del **5%**².

L'art. 2 della Direttiva, inoltre, definisce le imposte a cui essa si debba applicare, rinviando all'Allegato I. Nonostante, l'IRAP non faccia parte delle imposte menzionate nell'allegato (nel quale, invece, viene indicata l'IRES) la Corte ha dichiarato che tale imposta risulta comunque inclusa dall'ambito di applicazione sostanziale di detta Direttiva (cfr. punto 38 della sentenza "Mediolanum").

Ciò pone la necessità di valutare, da parte del legislatore e/o della giurisprudenza nazionale, l'esistenza di eventuali discriminazioni "alla rovescia" nei casi di dividendi distribuiti da società residenti in Italia e percepiti da intermediari finanziari residenti. Infatti, *"il principio della parità di trattamento sancito dal diritto dell'Unione non può essere fatto valere in una situazione puramente interna. In una situazione del genere, spetta ai giudici nazionali valutare se vi sia una discriminazione vietata dal diritto interno e, se del caso, stabilire come essa debba essere eliminata"* (cfr. punto 46 della sentenza "Mediolanum").

In questo senso, è da segnalare la recente sentenza n. 684/2025 della CGT di secondo grado del Piemonte, anteriore all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, la quale ha accolto il ricorso del contribuente in tema di rimborso dell'IRAP versata sui dividendi percepiti da partecipate residenti in Italia.

In particolare, la Corte ha affermato che l'applicazione di un trattamento fiscale differente si tradurrebbe in un limite all'investimento da parte degli intermediari finanziari in società residenti in Italia, stante il più gravoso trattamento tributario cui sarebbero soggetti e, quindi, determinerebbe un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali tutelate dal diritto unionale.

Secondo la Corte, pertanto, tale norma deve essere disapplicata non solo in relazione ai dividendi "comunitari" (così come previsto dalla normativa aggiornata), ma anche a quelli "interni". Di fatto, l'unico discrimine riguarderebbe la sola residenza del soggetto erogante.

Sembrerebbe, pertanto, opportuna una pronuncia della Corte costituzionale relativamente al possibile contrasto della norma con gli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto, a fronte di un medesimo indice di capacità contributiva (il dividendo), si verifica un trattamento differente in capo al percettore (di natura europea o nazionale)³.

Le disposizioni in esame, introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, si applicano già a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

In relazione ai periodi d'imposta precedenti, la quota dell'IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli artt. 6 e 7 del

² L'art. 4 della Direttiva madre-figlia *"osta a una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro che ha scelto il sistema dell'esenzione [come l'Italia, ndr.] può assoggettare a imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono, in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzata mediante un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione"* (cfr. punto 47 della sentenza "Mediolanum").

³ Sul possibile contrasto dell'art. 6 del D.Lgs. 446/1997 con l'art. 3 della Costituzione, la Corte costituzionale si è espressa nella sentenza n. 12/2022, nella quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. È tuttavia opportuno segnalare che la fattispecie trattata era differente e riguardava la "forfetizzazione" della tassazione dei dividendi 'da trading' e non alla discriminazione relativa alla "provenienza" di tali dividendi.



D.Lgs. 446/1997, in misura eccedente rispetto a quanto disposto dalla normativa in commento, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973 tramite la presentazione di un'istanza, le cui modalità sono demandate ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Con tale istanza è inoltre possibile optare, in luogo del rimborso, per l'utilizzo in compensazione del credito IRAP con il debito tributario derivante dall'imposta sostitutiva dovuta dagli intermediari finanziari per l'"affrancamento" della riserva di "extraprofitti" disciplinata dall'art. 1, commi 68-73, della Legge di Bilancio 2026.

Matteo Bezzi

Nicolò Stancampiano